



UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni Lombarda costituita dai Comuni di

Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Lovenato

Sede: Via Porro, 27 – 25048 Edolo

C.F. – P. IVA: 03241670987

Tel. 0364/72052 – Fax: 0364/778886

e-mail: info@unionealpiorobiebresciane.bs.it

PEC: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it

Ordinanza n. 95

Edolo (BS), lì 30/10/2025

DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO E DI SOSTA IN UN TRATTO DI VIA C. BATTISTI NEL COMUNE DI EDOLO (BS)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Premesso che con decreto del Presidente dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n. 02/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Vista la richiesta ricevuta in data 27/10/2025 da parte del Sig. Putelli Alessandro, in qualità di titolare della ditta "Lavori Edili di Putelli Alessandro" con sede a Sonico (BS) in via Molino n.2 – P.IVA 03776670980, acquisita con protocollo dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n. 2814 del 28/10/2025, intesa ad ottenere una modifica temporanea della viabilità in un tratto di via C. Battisti nel Comune di Edolo (BS), per effettuare operazioni di carico\scarico;

Facendo seguito al sopralluogo effettuato in data 30/10/2025;

Ravvisata la necessità di adottare i provvedimenti viabilistici necessari a garantire che i lavori avvengano in sicurezza, al fine della tutela dell'incolumità pubblica e privata;

Richiamati:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a) e l'articolo 6, commi 1 e 4, lettere a,b,f del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/92;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

ORDINA

NEL COMUNE DI EDOLO (BS)

IN VIA C. BATTISTI (*nei pressi dell'attività di somministrazione "Bar Sport" – come da segnaletica predisposta*);

LUNEDÌ 3 NOVEMBRE 2025:

- **Dalle ore 06:00 alle ore 12:00, IL DIVIETO TEMPORANEO DI SOSTA CON RIMORZIONE FORZATA;**
- **Dalle ore 08:30 alle ore 10:00, IL DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO.**

DISPONE

Nei confronti del soggetto richiedente o chi da esso preposto:

- che vengano osservate le normative in materia di esecuzione di lavori su pubbliche strade e di sicurezza dei cantieri mobili;
- che entri in vigore con il posizionamento e il mantenimento, dell'apposita segnaletica prevista dal C.d.S. e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;
- il possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni necessarie per quanto richiesto, rilasciate da parte degli enti interessati ed in corso di validità nel periodo oggetto dell'ordinanza, pena la decadenza della stessa;
- di lasciare libera, transitabile e pulita l'area interessata dall'intervento al termine dei lavori.

INFORMA

- la presente ordinanza è resa nota mediante:
 - affissione all'Albo online del **Comune di Edolo (BS)** e dell'**Unione delle Alpi Orobie Bresciane**;
 - installazione della prescritta segnaletica come previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza ed i trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
- i Funzionari e gli Agenti, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- l'**Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane** ed il **Comune di Edolo** non si assumono alcuna responsabilità in merito a danni a persone, animali o cose che contravvengono al disposto della presente ordinanza.

TRASMETTE

copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza o quanto di competenza:

- alla ditta "Lavori edili Putelli Alessandro";
- al Comune di Edolo (BS);
- al Comando Stazione Carabinieri di Edolo (BS).

la Responsabile del Procedimento
(Agt. Piazzani Milena)



Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
(Dott. Renato Armanaschi)

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 1034/2001), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.